



COMUNE DI LENOLA

Provincia di Latina

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

Comune del Parco Regionale dei Monti Aurunci e Monti Ausoni

REG 579

Via Municipio n. 8 04025 Lenola LT Tel. 0771-59581 fax 0771-588181 e-mail protocollo@pec.comune.lenola.it

Prot. 3490

ORDINANZA N. 19 DEL 14.07.2018

IL SINDACO

PREMESSO che durante la stagione estiva, anche a causa del costante aumento del flusso turistico nel territorio comunale, si verifica un incremento dei consumi idrici notevolmente superiore alle potenzialità delle sorgenti;

CONSIDERATO che l'aumento delle temperature nella stagione estiva rende concreto il pericolo di una crisi idrica durante i prossimi mesi;

RITENUTO che un indiscriminato utilizzo della risorsa idrica comporterebbe un grave depauperamento degli acquiferi ed una non corretta ed uniforme distribuzione dell'acqua, per cui si rende doveroso ed urgente intervenire in merito, al fine di garantire a tutta la cittadinanza la fornitura di acqua, risorsa preziosa ed esauribile;

CONSIDERATO inoltre che il comma 4 dell'articolo 144 del D. Lgs 152/2006 e ss.inn., ammette gli usi diversi dal consumo umano nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione di non pregiudizio della sua qualità per il consumo umano;

VISTI l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 8 "Uso dell'Acqua" del vigente regolamento del S.I.I. e l'articolo 2 della Legge Regionale n. 5 del 04 aprile 2014;

VISTO lo Statuto Comunale;
per i motivi sopra esposti e qui richiamati

ORDINA

- il divieto di utilizzare l'acqua per usi diversi da quello stabilito nel relativo contratto di fornitura;
- il divieto di utilizzare l'acqua potabile per il riempimento delle piscine;
- il divieto di attingere acqua per irrigare orti, giardini, lavare strade, selciati e qualsiasi altro utilizzo non strettamente riconducibile all'uso personale;
- il divieto di prelevare acqua da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, per riempire cisterne o botti, per rifornire locali privati mediante l'utilizzo di tubi di gomma ecc...

Il controllo sul rispetto della presente ordinanza sarà effettuato da pattuglie composte da vigili urbani con l'eventuale supporto di tecnici incaricati dal gestore del Servizio Idrico Integrato, che si avvarranno, se del caso, del supporto operativo di organo di Polizia. Le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno perseguibili con sanzioni amministrative comprese tra 25,00 e 500,00 euro (art 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 T.U.E.L.).

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez. di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 20 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).



Il Sindaco
Fernando Magnifico

Fernando Magnifico